

## **Introduzione**

L'art.97, comma 2 della Costituzione italiana recita: *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*.

Queste poche righe della nostra Costituzione, indicano come un faro, la strada che la Pubblica Amministrazione deve percorrere per raggiungere gli obiettivi e le sfide che i Governi lanciano protesi al futuro, in un contesto socioeconomico variegato che necessita di risposte celeri, precise e chiare nella loro attuazione.

Tutto questo, si traduce in un continuo cambiamento delle strategie dei governi, che, a livello globale, tracciano rotte sempre diverse per seguire l'evoluzione ed i bisogni della società.

In campo economico, un primo forte impulso al cambiamento del paradigma dello Stato dirigista, a favore della “contaminazione” del mercato privato dei beni e dei servizi nell'amministrazione statale, proviene dagli anni Ottanta del secolo scorso, dal mondo anglosassone, soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, dove, attraverso importanti riforme, si diede l'avvio ad interventi di privatizzazione, liberalizzazione e deregolamentazione per migliorare l'efficienza dell'intero comparto produttivo a vantaggio del benessere collettivo.

Tutto questo, ha stimolato un processo di rivoluzione nelle funzioni pubbliche che sono passate da un sistema di gestione “ermetico”, ad uno aperto alla concorrenza ed alla cooperazione fra il settore pubblico e quello privato.

Negli anni Novanta, parte anche in Italia la spinta propulsiva al cambiamento ideologico della struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione, concentrandosi per lo più sulle riforme concernenti la semplificazione amministrativa<sup>1</sup>, rivolte ai risultati dell'azione pubblica, della

---

<sup>1</sup> La legge n. 127/1997, c.d. Legge Bassanini, è un esempio di regolamentazione volta alla semplificazione amministrativa con l'obiettivo di ridisegnare l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica con particolare riferimento a quella locale.

pianificazione strategica e della performance generale con lo scopo di migliorare la soddisfazione del cittadino-utente.

Questa rivoluzione, che ha invaso essenzialmente tutto il mondo occidentale, per poi scavalcare i confini del muro di Berlino dopo la sua caduta nel lontano Novembre del 1989, ha portato l'attività delle amministrazioni, sia a livello centrale che locale, in un contesto di fitte relazioni contrattuali con altre organizzazioni pubbliche, privati oppure enti del terzo settore.

La partnership pubblico-privato, tra l'altro previsto dalla nostra Costituzione<sup>2</sup>, è risultata un ottimo strumento per aumentare l'efficienza dell'azione complessiva per l'erogazione dei servizi essenziali, implementando quel processo di *accountability*<sup>3</sup> indispensabile a favorire la trasparenza dell'azione pubblica.

Tutto questo si è tradotto in una nuova forma di governance, ovvero il c.d. "*new public management*" con cui si è tentato di centrare gli obiettivi della soddisfazione del cliente-utente tramite la partecipazione ai processi decisionali attraverso un sistema non più burocratico, ma con un forte connotato manageriale, mutuato dall'impresa privata.

L'intera organizzazione del lavoro nelle PA ha visto sperimentare nuove forme di assunzione e di avanzamento di carriera dei dipendenti pubblici, l'introduzione di contratti a termine, corsi-concorsi per rendere il personale quanto più flessibile cercando di limitare il gap con i contratti collettivi nazionali tipici del settore privato. Inoltre, sono stati creati nuclei di valutazione con l'obiettivo di verificare sistematicamente le prestazioni collegiali ed individuali.

Entrata con grande enfasi sulla scena politico-istituzionale, con l'emanazione delle leggi di principio sulla trasparenza (legge 19 febbraio 1992, n.142), sulla partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo (leggi 23 ottobre 1992, n.421; 2 luglio 1995, n.273), sulla responsabilità dei dirigenti (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29), sull'innovazione amministrativa (legge

---

<sup>2</sup> Ovvero il c.d. "principio di sussidiarietà orizzontale": dopo la riforma del titolo V costituzione, trova un fondamento a livello costituzionale precisamente all'art. 118, comma 4, Costituzione secondo cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale".

<sup>3</sup> Responsabilità incondizionata, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti, del risultato conseguito da un'organizzazione, sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica, che implica l'obbligo di spiegare e giustificare il proprio comportamento.

24 dicembre 1993, n.537) e sul controllo di gestione (legge 14 gennaio 1994, n.20) la riforma della pubblica amministrazione ha subito una battuta di arresto nella fase di coordinamento e di attuazione di tali normative<sup>4</sup>, riprendendo nuova vitalità con il D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n.150 ovvero la c.d. “Riforma Brunetta” in cui vengono determinate le prerogative della valutazione della performance di un’amministrazione modernamente strutturata, che ruota attorno alla definizione degli ambienti di lavoro e delle metodologie dei manager pubblici, alla loro capacità gestionale ed imprenditoriale e la conseguente responsabilizzazione nella formulazione dei risultati desiderati e la misurazione degli stessi nella realtà, focalizzandosi sui costi, sulla qualità delle prestazioni ed i volumi di attività, con la conseguente ricaduta che l’organizzazione, in questo caso, pubblica, produce verso l’esterno.

Prima della riforma, la funzione di valutazione era affidata ad organismi interni dell’amministrazione, in cui le risorse umane ed organizzative, spesso non formate in audit finanziario ed in analisi costi-benefici, e concentrate intorno agli obiettivi prioritari della stessa organizzazione, non garantivano un impatto significativo sui processi di gestione ed una responsabilizzazione manageriale dei funzionari pubblici che incontravano sovente vincoli organizzativi, culturali ed istituzionali che ostacolavano il corretto flusso di informazioni essenziali per una corretta valutazione delle attività produttive dell’ente.

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 150 del 2009, vengono istituiti gli OIV ovvero gli organismi indipendenti di valutazione, attraverso i quali il legislatore avvia un processo di “esternalizzazione” delle risorse umane impegnate a valutare le attività svolte sia dall’intera organizzazione che dal singolo dipendente della Pubblica Amministrazione tramite la misurazione della *performance*, ovvero, il processo che ha per esito l’identificazione e la quantificazione, tramite indicatori, dei risultati ottenuti in termini di prodotti e impatti sull’utenza dei servizi pubblici forniti.

---

<sup>4</sup> M. Marra, *Il mercato nella pubblica amministrazione – coordinamento, valutazione, responsabilità*, Roma, Carocci Editore.

## **Capitolo I: Le fonti e le riforme legislative ispirate ai principi della buona amministrazione: efficienza, efficacia ed economicità**

### **1.1 La Legge 8 Giugno 1990 n.142**

I vari contributi legislativi, che si sono susseguiti in materia, nell'ultimo ventennio del ventesimo secolo, hanno interessato gli enti pubblici, ad ogni livello, con direttive, ed impatti sostanzialmente diversi.

La prima riforma significativa venne data con la legge 8 giugno 1990 n. 142<sup>5</sup>, la quale riorganizzava l'ordinamento delle autonomie locali anticipando alcuni degli effetti di cui sarà investito poi l'intero settore pubblico. Tale norma ha contribuito a creare le basi per una gestione centrata sui risultati, infatti l'art.55, sesto e settimo comma, sancivano che: "I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti".

La legge n.142/90 ha soprattutto introdotto le tematiche riguardanti la valutazione e il controllo: all'art. 57 viene consentito agli enti locali di disciplinare autonomamente forme endogene di controllo. Questo ha ridotto significativamente i controlli esterni di legittimità, in favore di forme di controllo interno come quella svolta dal collegio dei revisori dei conti.

Tale norma ha ulteriormente stabilito la divisione delle competenze tra politica e amministrazione, prevedendo che i dirigenti fossero direttamente responsabili della realizzazione degli obiettivi fissati e della corretta ed efficiente gestione, mentre agli organi politici fosse richiesta la definizione dei programmi e degli indirizzi dell'azione. Ciò è dimostrato anche dall'art. 51, secondo comma, che introduceva un concetto molto importante per il quale "*(...) i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti*".

---

<sup>5</sup> L'abrogazione della legge n.142 del 1990 è stata disposta con il Testo Unico degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Però molte delle norme della stessa legge del 1990 sono confluite nel testo unico del 2000.

Questa divisione è stata poi ripresa dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29<sup>6</sup>, che ha rafforzato il principio per cui *“la valutazione del personale dirigente all’interno dell’organizzazione è orientata al risultato”*<sup>7</sup>. E’ in questa circostanza che viene istituita la disposizione dell’articolo 20, secondo comma, con la quale si introducono i servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione: *“nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo”*.

La norma si riferiva a condotte generali da tenere, affidando la loro interpretazione e quindi l’attuazione delle procedure di implementazione, all’autonomia di ogni pubblico ufficio. Questa autodeterminazione ha suggerito comportamenti dicotomici all’interno delle complesse amministrazioni: da un lato, si è assistito alla creazione di condotte virtuose, dall’altra ha concorso a realizzare un “caleidoscopio” di buoni sistemi di pianificazione e controllo.

Le fasi in cui si svolge il controllo vengono elencate dal secondo comma dell’articolo 40, il quale prevede in *primis* la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi, poi la rilevazione dei risultati raggiunti, nonché dei relativi costi e proventi ed infine, la valutazione di quest’ultimi in rapporto al piano inizialmente predisposto al fine di verificarne lo stato di attuazione e, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione intrapresa.

---

<sup>6</sup> Contenuto ora nel Testo Unico sul Pubblico Impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165)

<sup>7</sup> V. Veneziano, *La valutazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche – Casi di studio sulla valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale – Analisi e strumenti per l’innovazione – Le esperienze*, Programma Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica, Edizioni scientifiche Italiane S.p.A., Roma, 2004, pag. 12.

## 1.2 La Legge 7 Agosto 1990 n.241

Questa legge rappresenta una pietra miliare del lungo cammino verso la modernizzazione e razionalizzazione del procedimento amministrativo, ponendo le basi a quella che viene denominata “buona amministrazione”.

Fondamentale è l’art.1 della legge n. 241/1990 dove vengono sanciti i principi cardine dell’azione amministrativa ovvero economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Il criterio dell’economicità implica che il raggiungimento dei target deve avvenire con il minor impiego di mezzi finanziari, compatibilmente con il pubblico interesse.

Il principio di efficienza è riferito al rapporto tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti, per cui, questo principio è strettamente legato al rapporto di quanto è stato realizzato e quanto si sarebbe dovuto realizzare.

Il principio della pubblicità implica una gestione trasparente dell’azione amministrativa nei confronti del pubblico, mentre l’imparzialità, afferma il dovere di non discriminare i soggetti coinvolti dall’azione amministrativa<sup>8</sup>.

Proprio quest’ultimo principio, ovvero quello della pubblicità, che richiama inesorabilmente al concetto della “casa di vetro” tanto caro a Filippo Turati<sup>9</sup>, ci rimanda ai precetti dell’art.43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, c.d. “Decreto Trasparenza”, in cui viene indicato che *“(…) Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.

Il comma 5 del citato articolo impone inoltre al responsabile della trasparenza, in relazione alla loro gravità, l’obbligo di segnalare *“(…) i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli*

---

<sup>8</sup> S. Frazzinaro, G.R. Macrì, P. Rotili, *La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza*, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore

<sup>9</sup> Filippo Turati in occasione di un discorso tenuto presso la Camera dei deputati nel 1908, con la metafora secondo cui la Pubblica Amministrazione doveva essere come una “Casa di Vetro”

*obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”.*

### **1.3 Il D.Lgs. 30 Luglio 1999 n.286**

Le riforme degli anni Novanta hanno inciso profondamente sulle varie componenti della pubblica amministrazione ovvero la struttura, il personale e le attività svolte. Il bisogno sempre più stringente della società civile di confrontarsi con enti pubblici efficienti e la presa di coscienza che non tutte le Pubbliche Amministrazioni sarebbero riuscite ad arrivare a traguardi ambiziosi, ha portato a concentrarsi sulle tematiche della misurazione e del controllo, punto nevralgico della gestione pubblica, e sfida per le normative successive.

Con l’emanazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, in attuazione della delega dicui all’art. 11 della legge 18 marzo 1997 n. 59 (la cosiddetta “Bassanini I”), viene riproposta la questione dell’introduzione e dell’implementazione di un valido sistema di controllo nella Pubblica Amministrazione.

Il riconoscimento del processo di riforma riguardante gli Enti locali va dato alla legge n.142 del 1990, ma l’introduzione di processi innovativi di tipo manageriale nella sfera pubblica, va ricondotta al Decreto legislativo n. 286 del 1999,<sup>10</sup> con cui vengono resi obbligatori gli strumenti volti alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, viene disciplinata la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e viene previsto il controllo strategico<sup>11</sup>, implementando in questo modo un ciclo unitario ed integrato di controllo.

---

<sup>10</sup> “Il D.Lgs n. 286/1999 inserisce a pieno titolo il controllo di gestione nel sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione specificando la necessità della sua integrazione con il controllo strategico e con i sistemi di valutazione dei dirigenti. In particolare, le disposizioni del D.Lgs n. 286/1999 si sono aggiunte a quanto inizialmente previsto dal D.Lgs n. 77/1995 e sono confluite nel TUEL (D.Lgs n. 267/2000) il quale, attraverso gli artt. 147, 196, 197 e 198 disciplina gli aspetti caratterizzanti il controllo di gestione negli enti locali”, Bertocchi M., Bisio L., *I sistemi di indicatori come innovazione di processo*, in *Azienditalia*, 2003, vol. 10, fasc. 6, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 392.

<sup>11</sup> Il controllo strategico rappresenta, tra le varie forme di controllo interno, certamente la più rilevante novità introdotta dal D. Lgs. n. 286/1999 ed è strettamente legata all’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale [https://www.diritto.it/articoli/enti\\_locali/panzini1.pdf](https://www.diritto.it/articoli/enti_locali/panzini1.pdf)

Il Decreto legislativo n.286 del 1999 disciplina complessivamente il sistema dei controlli interni, ma concede ad ogni amministrazione di munirsi degli strumenti ritenuti più adeguati ed in linea con la propria organizzazione, dimensione e contesto in cui agisce.

Nella sua formulazione, il decreto tratta le Amministrazioni Pubbliche in maniera differente, infatti, l'art.1 sancisce il principio di separazione tra politica e amministrazione vincolante per tutte le amministrazioni, mentre in relazione alle norme che inquadrano i controlli interni, vengono considerati *non derogabili* dai ministeri ed *adeguabili* invece, alle normative che regolano gli enti locali.

Al comma 3, l'art.1 cita: “*gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile*”. Sembra che il testo attribuisca più autonomia agli enti locali rispetto alle Regioni, ma quanto riportato si deve interpretare anche in base ai principi della Costituzione, ovvero, che ogni ente territoriale deve attenersi ai principi del Decreto, nel rispetto della propria autonomia.

Il TUEL<sup>12</sup>, agli artt.147 bis-147 quinquies e 196, articola l'apparato dei controlli interni in sei tipologie:

- ***Il controllo di regolarità amministrativa e contabile***, a cui “*provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione ovvero gli uffici di ragioneria (...)*”<sup>13</sup>. L'oggetto del controllo della regolarità amministrativa in questo caso, essendo affiancato a quello contabile, è circoscritto alla verifica della regolarità dell'attività contrattuale, della gestione dei beni, della completezza dei documenti e degli obblighi fiscali. Non viene inteso come un controllo di legittimità in senso ampio;
- ***Il controllo di gestione***, con cui viene verificata la relazione “tra obiettivi e azioni realizzate” e l'accertamento del rapporto “tra costi e risultati”. Attraverso la

---

<sup>12</sup> D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 c.d. “Testo Unico degli Enti Locali”

<sup>13</sup> (...) *nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.* Art.2, comma1 Dlgs 30 luglio 1999, n. 286.

comparazione tra costi e servizi si pervengono a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività intesa a realizzare gli obiettivi. Affinché il controllo di gestione possa realmente essere efficace, è indispensabile che venga supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare continuamente le informazioni e i dati necessari. È animato dalla cultura dei risultati che, oltre al raggiungimento delle finalità prefissate, procede ad una valutazione della coerenza del loro rapporto con le risorse disponibili<sup>14</sup>;

- **Il controllo strategico**, mira a operare un confronto tra gli obiettivi stabiliti, essenzialmente, nella relazione previsionale e programmatica ed i risultati conseguiti dalla struttura, attraverso una contestuale individuazione e disamina delle ragioni che hanno comportato eventuali scostamenti. Questa tipologia di controllo rappresenta, non tanto un'attività fine a sé stessa o di mero supporto della politica ma, piuttosto, un'attività propedeutica all'adempimento di cui all'art. 193 comma secondo del TUEL. Pertanto, anche in questo caso, l'unità preposta allo svolgimento dell'attività di controllo, deve elaborare dei rapporti periodici da presentare a Giunta e Consiglio Comunale affinché possano, per tempo, adottare le necessarie deliberazioni circa la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi<sup>15</sup>;
- **Il controllo degli equilibri finanziari**, che è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- **il controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate** che è finalizzato verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali;

---

<sup>14</sup> Fonte: La Corte dei conti e i controlli interni degli Enti Locali - <https://www.odcecommattorino.it/public/convegni/merani.pdf>

<sup>15</sup> Fonte: I controlli interni negli enti locali - <https://www.studiocataldi.it/articoli/12738-i-controlli-interni-negli-enti-locali>.

- ***il controllo della qualità dei servizi***, volto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Nel controllo interno è fondamentale l'apporto professionale del Collegio dei revisori, infatti, già nell'art. 57 della legge n. 142/1990 veniva enunciato che il "*collegio dei revisori esercitasse la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente*", e che il collegio presentasse "*rilevi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità*", quindi avesse anche una funzione di collaborazione e supporto all'amministrazione.

La figura dei revisori dei conti, oggi revisori legali, viene rivisitata integralmente dalla legge 142/1990: ai revisori dei conti, oltre al compito di effettuare la correttezza del conto consuntivo, che comporta un impegno limitato nel tempo, vengono attribuite competenze che implicano la loro collaborazione durante l'intero svolgimento dell'esercizio finanziario.

Ai controlli interni sopra descritti, si aggiungono quelli esterni, svolti da organi in posizione di terzietà rispetto agli enti locali.

Si tratta di un tipo di controllo successivo che riguarda sia gli aspetti di legittimità e regolarità delle attività svolte che i profili di efficienza, efficacia ed economicità della stessa.

Soggetto attivo di tali controlli è la Corte dei conti, alla quale viene affidata la ricognizione sulla gestione del bilancio delle amministrazioni pubbliche e la verifica sul funzionamento dei controlli interni alle stesse, cui si aggiungono i controlli di regolarità contabile e finanziaria.

Il quadro delle prerogative della Corte dei conti si completa con i controlli che sono svolti in funzione del rispetto da parte degli enti pubblici degli equilibri di bilancio in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea (c.d. patto di stabilità).

Il controllo sulla gestione è svolto, rispetto agli enti locali, dalle sezioni regionali della Corte territorialmente competenti.

Gli esiti del controllo esterno sulla gestione sono oggetto di trasmissione annuale al Parlamento per l'esercizio di poteri di vigilanza, in modo da favorire stimoli per interventi legislativi correttivi.

## Capitolo II: Il D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150 (c.d. “riforma Brunetta”)

### 2.1 Valutazione e meritocrazia nelle Pubbliche Amministrazioni

Nel primo decennio degli anni Duemila, sono stati emanati due provvedimenti normativi importanti per la P.A., la legge 4 marzo 2009, n. 15<sup>16</sup> e il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150<sup>17</sup>.

La legge 15/2009, a parte alcune norme immediatamente applicative, è una legge-delega, ovvero, predisporre una serie di principi ispiratori, delegando il Governo all’emanazione di decreti legislativi che trasformino in atti positivi gli stessi principi designati dal legislatore. In questa legge, essenzialmente vengono indicate tre finalità:

- *L’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;*
- *L’efficienza delle pubbliche amministrazioni;*
- *La trasparenza delle pubbliche amministrazioni;*

Il D.Lgs. 150/2009 c.d. “decreto Brunetta”, dal nome dell’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta<sup>18</sup>, è stato il primo decreto attuativo della legge 15/2009, ponendosi in forte continuità con le norme previgenti. Le norme di tale decreto hanno modificato e integrato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che regola l’organizzazione della pubblica amministrazione ed in particolar modo la disciplina del lavoro pubblico, rinnovandolo con materie quali la performance, il merito, la premialità, del tutto nuove rispetto al previgente testo. Tale riforma ha l’obiettivo di migliorare il rendimento della “macchina amministrativa” e di permettere ai cittadini un maggior controllo e quindi una migliore comprensione del lavoro svolto dagli enti

---

<sup>16</sup> *"Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti"*

<sup>17</sup> *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*

<sup>18</sup> Oggi Ministro per la Pubblica Amministrazione nel Governo Draghi.